



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DAL  
PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO  
SULLE VISITE SPECIALISTICHE E SUGLI  
ESAMI STRUMENTALI E DIAGNOSTICI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

---

#### **ART. 1**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario a famiglie a basso reddito non appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 329 del 28 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le esenzioni previste dal presente regolamento possono essere rilasciate, per ogni nucleo familiare inteso ai sensi del D.P.R. 223/89 per le seguenti prestazioni:
  - visite specialistiche,
  - esami strumentali e diagnostici

#### **ART. 2**

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Montescudaio, italiani, comunitari, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, in possesso dell'attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza con valore sia uguale o inferiore a 7.600.

#### **ART. 3**

1. Coloro che intendano accedere ai benefici previsti dal presente regolamento devono presentare domanda al Comune nel periodo compreso dal 2 Gennaio al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Servizio Politiche Sanitarie ed allegando l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità.
2. La firma della domanda del richiedente deve essere autenticata dal funzionario che la riceve, nei modi previsti dalla Legge.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata a mezzo posta o da persona diversa dal richiedente, deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente stesso.
4. Nel modulo di domanda dovrà essere autorizzato il Comune al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 675/96 e nel rispetto della stessa.
5. Per i minori di anni 18, la domanda di ammissione ai benefici, prevista dal presente regolamento, deve essere presentata in ogni caso da chi esercita la patria potestà e/o abbia la tutela del minore interessato.
6. Oltre che nel termine sopra fissato in casi eccezionali e per casi gravi, a seguito di espressa richiesta del Servizio Sociale Professionale potranno essere accolte le domande corredate dalla apposita documentazione presentate anche successivamente al 28 febbraio.
7. Indipendentemente dal limite ISEE determinato, l'Amministrazione Comunale, al fine di concedere i benefici di cui all'art. 1 del presente regolamento, terrà conto della relazione del Servizio Sociale solo nel caso in cui la situazione economica si sia modificata rispetto ai redditi posseduti e dichiarati per il rilascio dell'ISEE.
8. L'Amministrazione Comunale potrà far effettuare apposite indagini al comando della Polizia Municipale, o richiedere relazioni e/o documenti al Servizio Sociale, agli Uffici Finanziari dello Stato e alla Guardia di Finanza.

#### **ART. 4**

1. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1° dell'art. 3 del presente regolamento saranno esaminate da una **commissione tecnica** composta dal Responsabile dell'Area di riferimento, da altro Responsabile di Area e da un istruttore amministrativo che svolgerà funzioni di Segretario della commissione.
2. La commissione tecnica si esprime sulle domande presentate, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Può comunque procedere alla sospensione delle domande stesse, attivando conseguenzialmente le procedure di controllo previste dal presente regolamento.

4. Nei casi in cui la domanda è presentata oltre il termine del 28 febbraio, dovrà essere data in ogni caso risposta scritta agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Le domande sospese saranno esaminate di nuovo dalla Commissione non appena acquisiti gli elementi integrativi necessari, e comunque non oltre il trimestre successivo.
6. Ai soggetti ammessi a beneficiare dell'esenzione Ticket Sanitario, l'Ufficio di riferimento rilascerà **un attestato di esenzione**.
7. Le esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 (visite specialistiche e analisi di laboratorio) avranno validità esclusivamente per prestazioni eseguite presso strutture autorizzate dall'Azienda ASL della provincia di Livorno.

#### **ART. 05**

Il presente regolamento entra in vigore una volta decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, da effettuarsi dopo che la relativa delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.